

## *CONCLUSIONI*

Al termine di questa indagine, mi rendo conto di aver solo toccato, spesso sfiorato in verità, temi che meriterebbero ben altra attenzione; ho, tuttavia, cercato principalmente di offrire una panoramica generale per poter suggerire un punto di vista ulteriore, attraverso il quale riconsiderare il sistema repressivo criminale dei secoli IV-VI.

All'inizio di questo lavoro, l'assoluta assenza di testi monografici incentrati sul processo penale tardo antico non aveva costituito motivo di scoraggiamento, ma un incentivo a trasformare quello che era stato un vivo interesse fin dai primi anni dell'università in un tema di ricerca e di studio da perseguire con passione e determinazione.

Ricordo ancora con affetto il consiglio del prof. Santalucia che di fronte alle perplessità da me avanzate sul fatto che nessun autore avesse mai dimostrato interesse a cimentarsi in una ricostruzione del processo penale tardo antico mi aveva esortato a trovare risposte nelle fonti, in questo caso, le costituzioni del Codice teodosiano e giustiniano come in un terreno vasto ed estremamente fertile nel quale verificare, attraverso strumenti esegetici quali la traduzione, la classificazione, la creazione di collegamenti concettuali e linguistici, la fondatezza della mia ipotesi di ricerca.

Mi è così capitato, analizzando le norme, di imbattermi in alcune delle problematiche più stimolanti e discusse di questa età.

In particolare la disciplina in materia di pubblicità e durata dei giudizi insieme alle norme sulla carcerazione e le denunce anonime sono stati gli argomenti che, una volta collegati ed interpretati in un'ottica di

continuità, mi hanno permesso di conseguire risultati inizialmente insperati.

Basta, infatti, una superficiale lettura delle costituzioni di quest'epoca per rilevare quanto siano frequenti gli interventi volti a regolare in un'ottica migliorativa situazioni collegate al processo quali le condizioni dei carcerati, i tempi processuali, oppure a circoscrivere l'esercizio dell'accusa, quando non sorretta da prove, a punire i funzionari inadempienti ed ancora a porre limiti al ricorso alla tortura e alla pena capitale.

Costantino, per esempio, si preoccupa di garantire l'imparzialità e la pubblicità dei giudizi; Giustiniano arriva addirittura ad imporre un precedente della scarcerazione per decorrenza dei termini.

Al termine di questo studio sorge tuttavia l'esigenza di interrogarsi circa l'esistenza di una normativa astratta in tema di processo ovvero di un sistema repressivo autonomo e funzionante incanalato in strutture predefinite tali da essere definite processuali. La risposta temo sia negativa.

Il legislatore imperiale, infatti, regola aspetti, situazioni collegate al processo, frammenti di vita processuale, ma non detta mai norme generali ed astratte volte a determinare in modo organico e tassativo quando si possa avere processo, in quali tempi e per mezzo di quali formalità costitutive.

Gli imperatori dettano norme occasionali, volte a colmare assenze di disciplina messe in luce dalle prassi dei tribunali o a reprimere fenomeni indesiderati, ma nessuna costituzione sottoposta al mio studio ha mai permesso di affermare che esista una volontà imperiale diretta a distinguere in ambito processuale tra astrazione ed applicazione della norma.

Il processo penale nato fin dalle origini nella prassi come sistema per incanalare l'autodifesa ed impedire episodi di giustizia sommaria resta un prodotto fluido e duttile nelle mani del giudice che ne plasma la struttura al mutare delle esigenze dei contendenti e trova come unico limite astratto la disposizione imperiale, qualora applicata.

Proprio l'applicazione rimane il problema costante insito in tali interventi ed è per questo che una indagine circa l'esistenza di un sistema processuale non può prescindere un interrogativo relativo al suo fondamento.

Diventa, infatti, importante chiedersi se le disposizioni normative celino un autentico spirito riformatore o rappresentino solo un mero tentativo di accrescere l'immagine paternalistica dell'imperatore e, quindi, se intravedere anche in epoca tardo antica le tracce di alcuni principi contemporanei non sia solo frutto di un abbaglio procurato ad un occhio moderno e abituato alle garanzie da mere concessioni propagandistiche.

Ne segue che se, da una parte, in contrasto con tale lettura, si può osservare che gli autori del tempo raramente lamentano gli interventi imperiali, ma anzi li invocano come rimedio ai dilaganti abusi perpetrati ai più bassi livelli della burocrazia; dall'altra, per avvalorarla, si può sottolineare come la carenza di effettività resti un problema insoluto.

Esprimendo, in proposito, la mia opinione credo, comunque, che la ragione ultima sottesa a tali disposizioni non si possa rinvenire né in un mero intento di propaganda né in una sincera volontà di miglioramento delle dinamiche processuali.

Alla luce del materiale raccolto ed esaminato, mi pare preferibile ritenere che la legislazione volta ad approntare norme in materia

processuale costituisca essenzialmente un tentativo imperiale di privare di discrezionalità i funzionari in un'ottica di accentramento e burocratizzazione del sistema.

Le garanzie formali predisposte a favore dell'imputato sarebbero, quindi, un riflesso solo indiretto di questa volontà di depotenziamento degli uffici centrali e periferici volta essenzialmente a radicare un sistema efficiente e controllato.

Personalmente ritengo che per essere capita a fondo anche la tematica dell'iniziativa processuale vada contestualizzata nella prospettiva storica di un impero ormai assoluto e burocratizzato in cui ogni fenomeno di inosservanza della legge, cioè essenzialmente delle costituzioni emanate dall'imperatore, costituisce una minaccia intollerabile al corretto svolgersi della vita collettiva e come tale vada represso in modo tempestivo ed efficace.

In una macchina amministrativa tanto centralizzata, ma al contempo capillare, i meccanismi di controllo sono molto efficienti e diffusi per cui potrebbe apparire molto più probabile un'iniziativa di tipo ufficiale che privato.

A mio parere, tuttavia, l'unico valore effettivamente perseguito sembra quello della repressione del crimine "ad ogni costo" e poiché individuare ed assicurare alla giustizia i colpevoli è il fine ultimo da perseguire, per conseguirlo ci si serve tanto della pubblica accusa, ormai generalizzata, che di quella privata.

In questa prospettiva mi sembra utile richiamare CTh.9.9.1pr. che dimostra l'estensione della possibilità di rivestire la qualità di accusatore da parte di un numero sorprendente di soggetti.

Costantino infatti, in caso di relazione intrattenuta da una donna con il proprio schiavo, riconosce a tutti i sudditi il diritto di perseguire

questo *crimen* che qualifica espressamente come *publicum*, precisando che la relativa segnalazione può provenire oltre che dall'*officium*, anche da uno schiavo, purché riesca a darne prova.

Anzi per incentivare questa “iniziativa dal basso” si promette anche, in un’ottica premiale, il riconoscimento della libertà.

Qui la volontà di reprimere un reato, sentito come particolarmente sgradito e pericoloso per l’equilibrio sociale, ha quindi come conseguenza un allargamento straordinario della legittimazione processuale, fino a riconoscere la legittimazione attiva persino al *servus*.

Propendo pertanto per la tesi del regime accusatorio, laddove si intenda ricorrere questa struttura ogni volta che vi sia un impulso da parte di un accusatore, sia esso un privato o un membro dell'*officium* stante la prassi di accettare accuse orali da registrare *apud acta* a cura dell'*officium*, purché vi sia *scriptio* e conseguente accettazione di responsabilità..

A tal fine ritengo utile richiamare la testimonianza di età Severiana D.48.3.6. di Marciano, finora deliberatamente trascurata in quanto pur avendo valore vincolante, non costituisce una costituzione imperiale.

In questo provvedimento si fa riferimento ai compiti di polizia degli *irenarchae* tenuti a catturare ed interrogare i *latrones* ed a redigere un rapporto da consegnare al giudice in sede di traduzione degli accusati. Tale rapporto tuttavia non è vincolante, ma verrà liberamente valutato dal giudice che dovrà riascoltare gli accusati e decidere se lodare il funzionario per buon lavoro svolto, diffidarlo in caso di insufficienza del rapporto o addirittura punirlo qualora abbia agito in mala fede, tutto in contraddittorio con lo stesso.

Anche in questo caso, secondo me, non si è tuttavia voluto escludere un impulso privato, ma solo, come sempre, agevolare la repressione mediante la responsabilizzazione dell'ufficiale preposto, il quale meglio di chiunque altro avrebbe potuto denunciare il fatto.

Nella stessa ottica si possono leggere CTh.8.8.9 (= CI 12.60.3) e CTh.6.29.1 (= CI 12.22.1) che, oltre a confermare una sorta di equiparazione tra privata e pubblica accusa dal punto di vista del trattamento del calunnioso, sembrano suffragare la mia tesi della "parcellizzazione dell'accusa" nel senso che, quando vi è un pubblico ufficiale appositamente preposto alla vigilanza di un determinato ambito di territoriale o di attività umane ( e che può prendere il nome di *curiosus*, *stationarius*, *nuntiator*, *irenarcha* etc...), il legislatore pone a suo carico un obbligo di attivazione, senza però per questo porre ostacoli ad una spontanea iniziativa privata, che vi può sempre essere, ma non andrà incontro a conseguenze giuridiche negative ove sia omessa.

Al fine di garantire un'efficace repressione si sceglie perciò di affiancare all'iniziativa motivata dallo specifico interesse privato leso, la collaborazione di funzionari subalterni dedicati a svolgere un'attività inquirente che agevoli il giudice, che assurge a vero protagonista del processo tardo antico.

Discorso a parte merita la problematica relativa alla responsabilità dell'ufficio.

Indagare sull'effettiva estensione di una responsabilità dei funzionari imperiali, infatti, permette non solo di apprezzare alcune analogie formali con il sistema odierno (si pensi alle ipotesi di responsabilità cumulativa od alternativa), ma anche di saggiare, in sostanza, il grado di avanzamento raggiunto da un ordinamento, quello tardo imperiale,

che a volte sembra persino anticipare i meccanismi dell'attuale responsabilità organica, rivelandosi così un congegno ben più articolato che non si identifica e trae alimento dalla sola persona dell'imperatore.

Evitando il rischio di cadere in gravi, quanto superficiali, generalizzazioni va però precisato che queste osservazioni sembrano valere soprattutto per l'Oriente dove l'apparato burocratico imperiale conserva ancora il suo vigore e dove i risultati raggiunti dalla lunga tradizione imperiale dell'Occidente costituiscono solo il punto di partenza per nuove evoluzioni e giustificazioni del potere assoluto.

In Occidente di converso, proprio perché a lungo abituato alle strutture centrali, si assiste ad un'affermazione sempre più marcata di fenomeni di disgregazione del territorio in una pluralità di laboratori politici, che, almeno in Italia, seppur non ancora formalmente autonomi, anticipano quell'idea di pluralismo che, sebbene alle origini della moderna democrazia, sarà ancora a lungo disgiunta da un esercizio dell'amministrazione della giustizia criminale unitario ed egualitario.